m_lps.41.REGISTRO UFFICIALE.U.0006061.28-03-2024

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**Dipartimento per le politiche sociali,
del terzo settore e migratorie**

Al Conferenza delle regioni e delle PP AA
Commissione salute

e, pc. ANCI
Commissione welfare e politiche sociali

INPS
Direzione centrale inclusione e invalidità civile
Area misure di inclusione sociale e contrasto alla povertà

Oggetto: Coinvolgimento ASL e specialisti salute nell'accertamento e conferma delle condizioni di svantaggio e della presa in carico e inclusione in programmi di cura e assistenza dei beneficiari dell'Assegno di inclusione

Gentilissimi,

l'Assegno di inclusione (Adi) è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti il nucleo familiare, in presenza di almeno un componente in determinate condizioni di fragilità, tra cui "*in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione*". L'art. 3, comma 5 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 154/2023, individua le diverse categorie dei componenti il nucleo familiare in condizioni di svantaggio ai fini del riconoscimento della misura. A titolo esemplificativo, sono ricomprese tra le persone in condizioni di svantaggio, per quanto qui rileva, le persone in carico ai servizi sociosanitari e inserite in programmi di cura e assistenza in una delle seguenti condizioni: con disturbi mentali; con disabilità fisica, psichica e sensoriale con grado di invalidità compreso tra il 46 e il 66 per cento; con dipendenze patologiche (inclusa la dipendenza da alcool o da gioco); con comportamenti di abuso patologico di sostanze; vittime di tratta; vittime di violenza di genere; senza dimora.

L'articolo 4 del medesimo decreto stabilisce che qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di svantaggio, il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando:

a. l'amministrazione che l'ha rilasciata;

b. il numero identificativo, ove disponibile;

c. la data di rilascio;

d. l'avvenuta presa in carico e l'inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l'indicazione della decorrenza e specificando l'amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall'amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.

Ai fini dell'accoglimento della richiesta l'INPS verifica il possesso dei requisiti, sulla base delle pertinenti informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari, attraverso sistemi di interoperabilità. Con riferimento alle certificazioni di svantaggio di competenza delle amministrazioni dell'area sanitaria e non già disponibili sul sistema informativo dell'ADI (SIISL) o negli archivi dell'INPS, in sede di prima applicazione, nelle more della implementazione della interoperabilità tra il SIISL e il Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute, l'amministrazione che ha adottato il provvedimento di inserimento nei programmi di cura e assistenza dei soggetti che si trovano in una delle condizioni di svantaggio è tenuta ad attestare la sussistenza della condizione certificata di svantaggio e l'inserimento nel programma di cura e assistenza. La già menzionata attestazione deve essere confermata, entro sessanta giorni dalla ricevuta notifica da parte di INPS, dalle competenti amministrazioni attraverso il servizio dedicato reso disponibile da INPS. Decorso tale termine in assenza di riscontro la richiesta è accolta sulla base di quanto auto certificato, fermi restando i controlli successivi e relative sanzioni.

In attuazione del dettato normativo, al fine di garantire la corretta collocazione degli interessati all'interno di una o più categorie svantaggiate con successivo Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 160/2023 sono state approvate le Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato, attualmente in fase di aggiornamento.

Con le citate Linee di indirizzo si è chiarito che, ai fini del beneficio dell'Assegno di Inclusione, la condizione di svantaggio è strettamente legata agli obiettivi ed alla durata degli interventi e dei servizi previsti nel percorso di accompagnamento verso l'autonomia e/o del Progetto di assistenza individuale, nell'ambito della presa in carico sociale o sociosanitaria e che la presa in carico deve essere precedente alla presentazione della domanda di Assegno di Inclusione. Si è pertanto proceduto alla definizione delle caratteristiche del percorso finalizzato all'accertamento di elementi sulla base dei quali attestare lo stato di svantaggio, gli elementi fondanti la presa in carico sociale integrata e il progetto personalizzato.

Considerato che la valutazione dei bisogni della persona e/o del suo nucleo famigliare e l'accertamento della condizione di svantaggio sono propedeutici al riconoscimento del beneficio economico, con allegato alle linee di indirizzo è stato anche fornito un modello che i richiedenti la misura possono utilizzare per far attestare, prima della presentazione della domanda ADI, alle amministrazioni competenti il possesso dei requisiti in oggetto (essere in condizioni di svantaggio ed essere coinvolti in un programma di cura o assistenza), qualora tali elementi non siano già attestati da certificazione preesistente.

Gli enti che possono attestare la condizione di svantaggio e la partecipazione del componente il nucleo in condizione di svantaggio in un programma di cura o assistenza, tra cui vi sono le ASL e gli specialisti delle strutture sanitarie pubbliche competenti rispetto alle patologie di riferimento individuate dalla norma, hanno pertanto un duplice compito:

a) Su richiesta degli assistiti, in fase precedente la presentazione da parte di questi ultimi della domanda, compilare e sottoscrivere, se coerente, il modulo allegato alle Linee di indirizzo o altra certificazione equipollente, di cui il richiedente ADI deve essere in possesso prima di presentare la domanda;

b) successivamente alla presentazione della domanda, riscontrare le richieste di INPS per la verifica del possesso del requisito da parte del componente il nucleo in condizioni di svantaggio.

Per questo secondo fine e per consentire alle strutture sanitarie competenti di procedere con la validazione o meno delle certificazioni attestanti le condizioni di svantaggio per il richiedente e/o per i soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare, INPS ha attivato un servizio specifico riservato agli operatori delle strutture sanitarie abilitati. A questo servizio è stata data diffusione con il messaggio INPS del 10 febbraio 2024 disponibile al seguente link.

Tuttavia, ad oggi, si stanno riscontrando alcune criticità in ordine alla procedura di rilascio dell'attestazione del possesso della certificazione di svantaggio (Allegati alle linee di indirizzo di cui al DM 160/2023) e di validazione del possesso del requisito tramite il servizio rilasciato da INPS.

Considerato che la condizione di svantaggio di uno dei componenti il nucleo può essere fondamentale per il riconoscimento del beneficio Adi al nucleo familiare o può costituire un elemento per ammettere alla misura un ulteriore componente, con effetto sul calcolo del beneficio dovuto, ed evidenziando che INPS deve attendere il riscontro da parte delle strutture pubbliche competenti per poter procedere all'ammissione o meno al beneficio, si prega di voler attivare le competenti strutture sanitarie al fine di assicurare una celere procedura di riscontro agli interessati e ad INPS e consentire un tempestivo accesso alla misura, ove in possesso del requisito, ai componenti Adi in condizioni di svantaggio, tenuto conto che si tratta di nuclei familiari ad altissima fragilità.

In questo senso appare utile che le Aziende ULSS trasmettano alle UU.OO. competenti la propria circolare INPS del 10 febbraio 2024 e predispongano adeguate istruzioni operative per la gestione dei percorsi.

DIRETTORE GENERALE
Firmato digitalmente da
ONELLI PAOLO
Paolo Onelli
O = MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Siglato
Il Dirigente
Cristina Berliri
SP